



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di "accertamento tributario"

Parte I – Gli aspetti generali.

1. La scelta del metodo di accertamento (analitico, analitico-induttivo, induttivo) da parte dell'Ente impositore è vincolata o discrezionale:

- a) vincolata;
- b) discrezionale;
- b1) con quali limiti?

2. Nel medesimo atto impositivo possono essere utilizzati metodi di accertamento diversi:

- a) no;
- b) sì;

3. Quale obbligo di motivazione dell'atto impositivo grava sull'Ente impositore in relazione al metodo accertativo utilizzato ?

- a) l'obbligo di argomentarne l'applicabilità "in concreto";
- b) l'obbligo di richiamarne "in astratto" i criteri;

4. L'applicabilità in concreto del metodo accertativo riguarda:

- a) la legittimità formale (obbligo di motivazione) dell'atto impositivo;
- b) la fondatezza merittale delle pretese fiscali ed il relativo onere probatorio;
- c) entrambi i profili di cui alle lett. a) e b);

5. Gli oneri probatori derivanti dalla metodologia accertativa utilizzata devono essere assolti dall'Ente impositore:

- a) già nell'ambito del procedimento amministrativo;
- b) esclusivamente nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo;

6. E' sufficiente un solo indizio per fondare un giudizio di ammissibilità di una presunzione "semplice"?

- a) no;
- b) sì;
- c) se sì, a quali condizioni?

7. Una presunzione legale relativa (es.: accertamenti bancari) può essere adeguatamente controprovata con presunzione/presunzioni semplici ?

- a) no;
- b) sì;

8. In caso di accertamento induttivo ex artt. 39, secondo comma, o 41, d.P.R. 600/1973 che consente all'Ente impositore di assolvere il proprio onere probatorio con l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di "gravità, precisione, concordanza" (c.d. "supersemplici") quale effetto processuale si realizza ?

- a) nessuno in particolare;
- b) l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente;

.....

Parte II - Le presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

1. Qual è la natura delle presunzioni contenute nei co. 2 e 7 dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 (c.d. accertamento bancario)?

- a) presunzioni semplici;
- b) presunzioni legali relative, vincibili tuttavia anche mediante presunzioni semplici, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo
- c) presunzioni assolute.

2. Chi sono i soggetti destinatari delle presunzioni bancarie (versamenti e prelevamenti) ex art. 32, d.P.R. n. 600/1973?

- a) solo i soggetti tenuti alle scritture contabili;
- b) qualsiasi contribuente, sia per i prelevamenti, sia per i versamenti.
- c) sia i soggetti titolari di reddito di impresa, sia i soggetti titolari di altre categorie di reddito imponibile ma limitatamente ai versamenti.

3. Nel caso in cui dalle indagini bancarie nei confronti di un'impresa emerga un prelevamento non giustificato, nella logica dell'accertamento il suddetto prelevamento deve rappresentare:

- a) un ricavo, senza possibilità di dedurre costi;
- b) un ricavo, sicché il contribuente, ove intenda dedurre i relativi costi, dovrà provarne l'esistenza e l'ammontare;
- c) un costo "in nero" sulla base del quale presumere l'esistenza di un reddito "in nero", reddito non coincidente, tuttavia, con il prelevamento medesimo, ma da determinare secondo canoni di ragionevolezza anche alla luce dell'attività svolta dal soggetto.

4. La sentenza della Corte costituzionale n 228/2014:

- a) si applica sia ai versamenti che ai prelevamenti dei professionisti;
- b) si applica solo ai prelevamenti dei professionisti, senza possibilità di estensione alle attività di impresa fondate essenzialmente sulle prestazioni personali dell'imprenditore;
- c) si applica ai prelevamenti sia dei professionisti, sia delle attività di impresa fondate essenzialmente sulle prestazioni personali dell'imprenditore.

5. Il reddito determinato mediante le presunzioni bancarie:

- a) deve essere sempre ricondotto, anche mediante presunzioni, ad una determinata categoria reddituale di cui all'art. 6 TUIR, eventualmente riconducibile ad un'attività occulta che sia emersa proprio grazie alle suddette indagini;
- b) costituisce un'autonoma categoria reddituale;
ha natura di reddito di capitale.

6. E' possibile estendere le indagini bancarie a soggetti diversi dal contribuente accertato, quali i soci e amministratori di società a ristretta base familiare o i parenti dell'imprenditore?

- a) no, non è mai possibile, in considerazione del principio di personalità del reddito;
- b) sì, è possibile sia in caso di relazione di parentela tra due soggetti, che consente di riferire ad un contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti intestati o cointestati al coniuge e/o ai figli tenuto conto del requisito di serietà e gravità dell'elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale; sia in caso di qualifica di amministratore, che determina un legame talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente l'utilizzazione dei dati raccolti; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la possibilità di prova contraria;
- c) è possibile, ma è l'Amministrazione finanziaria che deve provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità al contribuente dei conti intestati a terzi o di singoli dati od elementi di essi.

7. La disposizione, introdotta con d.l. 193/2016, la quale, per i prelevamenti per le imprese, ha stabilito doversi tenere conto solo dei prelevamenti superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili:

- a) ha natura retroattiva;
- b) non ha natura retroattiva.

.....

Parte III – Accertamento sintetico delle persone fisiche.

1) Premesso che in base all'art. 38 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 l'ufficio "può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile", tale prova contraria può ritenersi assolta:

- a) mediante la semplice dimostrazione della esistenza di disponibilità finanziarie idonee per entità e durata;
- b) mediante la dimostrazione sia della esistenza di disponibilità finanziarie idonee, sia della loro utilizzazione per effettuare le spese.

2) Premesso che in base all'art. 38 comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 "La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale", nel caso in cui il contribuente contesti la idoneità del fatto indice contemplato dal D.M. a far presumere un determinato reddito, il giudice tributario:

- a) è tenuto comunque ad applicare la presunzione posta dal D.M.
- b) può sempre verificare la congruità della presunzione;
- c) può disapplicare il D.M. ove ne ravvisi la illegittimità.

3) Dalle spese sostenute da uno dei componenti della famiglia, può l'ufficio accertare un maggior reddito a carico di altro componente della famiglia?

- a) sì
- b) no

4) Le disponibilità finanziarie di uno dei componenti della famiglia possono costituire idonea prova contraria per contestare il maggior reddito accertato sinteticamente nei confronti di altro componente della famiglia?

- a) sì
- b) no

5) In caso di risposta affermativa alle domande 3) e 4), sono da ricomprendere nella nozione di famiglia (ammessa risposta multipla):

- a) i soggetti indicati nell'art. 5 comma 5 del TUIR ("Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado") solo se conviventi;
- b) i soggetti indicati nell'art. 5 comma 5 del TUIR anche se non conviventi;
- c) parenti ed affini, anche di grado diverso da quelli previsti nell'art. 5 del TUIR, purché conviventi;
- d) conviventi anche non parenti, legati da unione civile ex L. 76/2016;
- e) conviventi anche non parenti, legati da stabile unione di fatto;

f) altro.

.....

Parte IV – La c.d. “antieconomicità” della gestione imprenditoriale e l’accertamento analitico – induttivo.

1) L’antieconomicità del comportamento del contribuente che legittima un accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 presuppone:

- a) un fatto di evasione, ossia l’occultamento di ricavi o l’inesistenza di costi;
- b) la sola incongruità dei corrispettivi pattuiti rispetto al valore normale (o di mercato) dei beni o servizi scambiati;
- c) un intento elusivo, ossia la dimostrazione dell’abuso di diritto.

2) Nella determinazione del reddito di impresa esiste un principio generale di valutazione dei corrispettivi pattuiti tra le parti in base al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR?

- a) sì, sempre;
- b) sì, soltanto per la rettifica di transazioni infragruppo;
- c) no, fatti salvi i casi espressamente previsti.

3) Ai fini di quali imposte la condotta antieconomica del contribuente può giustificare un accertamento analitico-induttivo da parte del Fisco?

- a) ai fini di tutti i tributi diretti e indiretti (IRPEF/IRES, IRAP e IVA);
- b) ai soli fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES e IRAP);
- c) ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES).

4) L’antieconomicità del comportamento del contribuente deve essere valutato in base:

- a) alla complessiva situazione contrattuale e aziendale;
- b) alla complessiva situazione contrattuale e aziendale, fatta eccezione per la cessione di immobili o aziende;
- c) alla singola operazione posta in essere.

5) Per la validità dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 basato sul criterio dell'antieconomicità è necessario il contraddittorio preventivo con il contribuente:

- a) no, mai;
- b) sì, solo nel caso di rettifica ai fini dell'IVA;
- c) sì, sempre.